

## ULTIME NOVITÀ FISCALI

<p><b>Credito d'imposta prodotti da riciclo / riuso</b></p> <p><b>Decreto Ministero Transizione Ecologica 6.10.2021</b></p>	<p>È stato pubblicato sulla G.U. 15.12.2021, n. 297 il Decreto contenente le disposizioni attuative del contributo riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese / lavoratori autonomi che impiegano prodotti da riciclo e riuso nell'esercizio dell'attività. Il credito spetta in misura pari al 25% del costo di acquisto di detti beni fino ad un importo massimo di € 10.000 per ciascun beneficiario.</p>
<p><b>Compensi amministratori</b></p> <p><b>Ordinanza Corte di Cassazione 7.12.2021, n. 38757</b></p>	<p>Non sono deducibili dal reddito d'impresa i compensi degli amministratori non stabiliti nell'atto costitutivo e non esplicitamente previsti con delibera assembleare. L'approvazione in assemblea del bilancio nel quale sono evidenziati tali compensi non è idonea a configurare la specifica delibera assembleare richiesta.</p>
<p><b>Tasso interesse legale dall'1.1.2022</b></p> <p><b>Decreto MEF 13.12.2021</b></p>	<p>È stato pubblicato sulla G.U. 15.12.2021, n. 297 il Decreto che aumenta dallo 0,01% all'1,25% la misura del tasso di interesse legale applicabile dall'1.1.2022.</p> <p>La nuova misura va utilizzata, in particolare, per il calcolo degli interessi dovuti in sede di ravvedimento.</p>
<p><b>Modalità invio esterometro 2022</b></p> <p><b>Provvedimento Agenzia Entrate 23.12.2021</b></p>	<p>È stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia il Provvedimento che proroga all'1.7.2022 le nuove modalità di trasmissione dei dati delle operazioni (cessioni di beni / prestazioni di servizi) effettuate / ricevute con / da soggetti non residenti, così come disposto in sede di conversione del DL n. 146/2021.</p>
<p><b>Esonero contributivo 2021 IVS / Gestione separata</b></p> <p><b>Messaggio INPS 23.12.2021, n. 4620</b></p>	<p>Con riguardo all'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alle Gestioni INPS previsto dalla Finanziaria 2021, i contributi già versati e non dovuti per effetto dell'esonero possono essere utilizzati in compensazione / richiesti a rimborso a seguito di specifica richiesta, da presentare "anche dopo il 31 dicembre 2021".</p>
<p><b>Tariffe ACI 2022</b></p> <p><b>Comunicato Agenzia Entrate 28.12.2021</b></p>	<p>È stato pubblicato sulla G.U. 28.12.2021, n. 307 il Comunicato che rende nota la Tabella delle tariffe dei costi chilometrici da utilizzare nel 2022 per la determinazione del fringe benefit derivante dall'uso promiscuo dell'auto aziendale in capo ai lavoratori dipendenti / assimilati, nonché per individuare il valore normale dei veicoli in uso ai soci / familiari.</p>

## COMMENTI

### LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA FINANZIARIA 2021

È stata approvata definitivamente la c.d. Finanziaria 2022, contenente una serie di novità di natura fiscale, in vigore dall'1.1.2022, tra le quali si segnalano le seguenti

#### LA NUOVA IRPEF

Una delle misure maggiormente attese riguarda la modifica della tassazione IRPEF, con la riorganizzazione delle aliquote e la rimodulazione della detrazione spettante per tipologia di reddito.

È inoltre disposta la riduzione da € 28.000 a € 15.000 della soglia di reddito di lavoro dipendente / assimilato entro la quale, in linea generale, spetta il trattamento integrativo (€ 1.200), c.d. "bonus IRPEF", facendo salva l'attribuzione dello stesso per i redditi non superiori a € 28.000 al sussistere di specifiche condizioni.

Infine, per adeguare la disciplina dell'addizionale regionale e comunale IRPEF alle predette novità, sono differiti, per gli Enti territoriali, i termini di modifica delle addizionali stesse.

#### **Nuovi scaglioni / aliquote / detrazioni IRPEF**

Le modifiche apportate in materia di IRPEF riguardano:

- la **rimodulazione** degli **scaglioni** e delle **aliquote**;
- la misura delle **detrazioni**.

#### **Scaglioni e aliquote IRPEF**

Con la riscrittura dell'art. 11, comma 1, TUIR, vengono rimodulati gli scaglioni di reddito e riviste le aliquote IRPEF (ora ridotte da 5 a 4), come di seguito evidenziato.

Scaglioni di reddito e aliquote			
Fino al 2021		Dal 2022	
Fino a € 15.000	23%	Fino a € 15.000	23%
Oltre € 15.000 fino a € 28.000	27%	Oltre € 15.000 fino a € 28.000	25%
Oltre € 28.000 fino a € 55.000	38%	Oltre € 28.000 fino a € 50.000	35%
Oltre € 55.000 fino a € 75.000	41%	Oltre € 50.000	43%
Oltre € 75.000	43%		

Come desumibile dalla tabella sopra riportata:

- è stata **eliminata l'aliquota del 41%**;
- la seconda aliquota è **ridotta dal 27% al 25%**;
- la terza aliquota è **ridotta dal 38 al 35%** e alla stessa sono assoggettati i redditi fino a € 50.000 (il limite dell'aliquota al 38% risultava fissato a € 55.000);
- i redditi superiori a € 50.000 sono assoggettati al **43%** (anzichè al 41% anteriormente alle modifiche tale aliquota si applicava oltre la soglia di € 75.000).

#### **Detrazioni e deduzioni**

La progressività dell'IRPEF è garantita dalla presenza delle detrazioni / deduzioni dall'imposta ovvero dal reddito. È prevista una **no tax area** derivante dall'applicazione delle detrazioni per lavoro dipendente / pensione / lavoro autonomo **decrementi all'aumentare del reddito**.

## TRATTAMENTO INTEGRATIVO

Per il 2021 è previsto un trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, c.d. “Bonus IRPEF”, pari a € 1.200 (rapportato al periodo di lavoro), per i soggetti con reddito complessivo non superiore a € 28.000.

Per i redditi superiori a € 28.000 ma non a € 40.000, l'art. 2 del citato DL n. 3/2020 riconosce(va) **un'ulteriore detrazione** decrescente all'aumentare del reddito.

Ora, l'art. 1, comma 3, Finanziaria 2022 dispone:

- la modifica dell' art. 1, DL n. 3/2020 prevedendo:
  - la **riduzione da € 28.000 a € 15.000** del reddito complessivo cui è collegata la spettanza del trattamento integrativo (€ 1.200);
- il riconoscimento del beneficio in esame anche se il reddito complessivo è **superiore a € 15.000 ma non a € 28.000** a condizione che la somma delle detrazioni:
  - per **carichi di famiglia** di cui all'art. 12, TUIR;
  - per **lavoro dipendente** di cui all'13, comma 1, TUIR;
  - per **interessi su mutui contratti fino al 31.12.2021** di cui all'art. 15, comma 1, lett. a) e b), e comma 1-ter, TUIR;
  - per le rate relative alle detrazioni per **spese sanitarie** di cui all'art. 15, comma 1, lett. c), TUIR;
  - per **interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli edifici** di cui all'art. 16-bis, TUIR;
  - previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31.12.2021;sia **superiore all'imposta lorda**.

Al sussistere di tali condizioni il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque **non superiore a € 1.200**, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle predette detrazioni e l'imposta lorda;

- l'abrogazione del citato art. 2, con conseguente **soppressione dell'ulteriore detrazione** per i redditi superiori a € 28.000 ma non a € 40.000.

## DIFFERIMENTO MAGGIORAZIONE ADDIZIONALI REGIONALI / COMUNALI IRPEF

Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale / comunale con la nuova articolazione degli scaglioni IRPEF, è differito:

- al **31.3.2022** il termine entro il quale le Regioni possono **maggiore l'addizionale regionale IRPEF 2022** (si rammenta che l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale IRPEF è fissata allo 0,9%; tuttavia ciascuna Regione, con proprio Provvedimento, può maggiorare tale aliquota fino all'1,4%);
- al **31.3.2022** o, in caso di scadenza successiva, **entro il termine di approvazione del bilancio di previsione**, il termine entro il quale i Comuni **modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF 2022**.

## ESCLUSIONE IRAP PERSONE FISICHE DAL 2022

A decorrere **dal 2022 l'IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, nonché arti e professioni** di cui alle lett. b) e c) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. n. 446/97. Rimangono ancora assoggettate ad IRAP, a titolo esemplificativo:

- snc, sas, società di fatto, associazioni professionali / società tra professionisti;
- società e enti soggetti Ires (spa, sapa, srl, società cooperative, ecc.).

## MODIFICHE “PATENT BOX”

Sono state introdotte una serie di modifiche alla nuova deduzione ex art. 6, DL n. 146/2021, c.d. “Decreto fiscale”, prevedendo in sintesi:

- l'**aumento dal 90% al 110%** della **maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo** relativi a specifici beni immateriali, in sostituzione della disciplina del sovrareddito derivante dall'utilizzo dei beni immateriali (c.d. “patent box”);
- l'**esclusione** dall'agevolazione dei **marchi d'impresa, dei processi / formule / informazioni** relativi a esperienze acquisite nel **campo industriale / commerciale / scientifico** giuridicamente tutelabili, c.d. “know how”;

- la **modifica della decorrenza** della nuova disciplina e la ridefinizione del “regime transitorio”;
- l'introduzione di un meccanismo di “**recapture**” in base al quale, se le spese agevolabili sono sostenute in vista della creazione di un bene immateriale oggetto di “patent box”, è possibile usufruire della maggiorazione del 110% **a decorrere dal periodo d'imposta** in cui l'immobilizzazione immateriale **ottiene un titolo di privativa industriale**.

A seguito delle predette modifiche i soggetti **titolari di reddito d'impresa** possono optare per l'applicazione della **maggiorazione del 110%** (in luogo del precedente 90%), ai fini delle imposte sui redditi / IRAP, **dei costi di ricerca e sviluppo** sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, utilizzati (direttamente / indirettamente) **nello svolgimento della propria attività d'impresa**.



L'agevolazione in esame:

- **ha una durata di 5 anni** ed è **irrevocabile e rinnovabile**. Le modalità di esercizio dell'opzione saranno definite dall'Agenzia delle Entrate;
- è applicabile alle **opzioni esercitate** con riguardo al **periodo d'imposta in corso al 22.10.2021**, ossia **2021** (anziché a decorrere dal 22.10.2021) e ai **successivi periodi d'imposta**.

A seguito dell'abrogazione del comma 9 del citato art. 6, per i soggetti che esercitano l'opzione per l'applicazione della nuova deduzione del 110% **non è più prevista l'incompatibilità con il credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo** di cui ai commi da 198 a 206 dell'art. 1, Legge n. 190/2019 (Finanziaria 2020). Pertanto, i soggetti per tutta la durata dell'opzione possono usufruire del nuovo “patent box” e del credito d'imposta ricerca e sviluppo.



Le disposizioni del nuovo comma 10 **entrano in vigore il 31.12.2021** (giorno di pubblicazione sulla G.U. della Finanziaria 2022).

**Qualora in uno o più periodi d'imposta** siano sostenute **spese in vista della creazione** di una / più immobilizzazioni immateriali agevolabili (software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli), è possibile usufruire della maggiorazione del 110% di tali spese **a decorrere dal periodo d'imposta** in cui l'immobilizzazione immateriale **ottiene un titolo di privativa industriale**.



La maggiorazione in esame **non può essere applicata alle spese sostenute prima dell'ottavo periodo d'imposta antecedente** a quello nel quale l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.

Come precisato nella citata Relazione la “recapture” ottennale consente di recuperare il beneficio non utilizzato esclusivamente in relazione alle spese di ricerca e sviluppo che, ex post, hanno dato vita a un bene immateriale.

#### ESENZIONE IRPEF COLTIVATORI DIRETTI / IAP

È **confermata l'estensione anche al 2022 dell'esenzione ai fini IRPEF** per i redditi dominicali / agrari dei coltivatori diretti / IAP, iscritti nella previdenza agricola.

#### DETRAZIONE 110%

Per quanto riguarda la detrazione del 110% di cui all'art. 119, DL n. 34/2020 risulta una generale conferma degli interventi agevolabili nonché della possibilità di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito in luogo della fruizione in dichiarazione dei redditi della detrazione spettante, con l'aggiunta, in alcuni casi, degli ulteriori adempimenti originariamente introdotti dal c.d. “Decreto Controlli antifrodi”, come di seguito illustrato.

Per quanto riguarda l'ambito temporale della proroga, sono previsti termini diversi in base al soggetto che effettua l'intervento (persona fisica / condominio / IACP e soggetti assimilati) nonché in base all'immobile oggetto degli interventi (condominio / unità indipendente / edificio con massimo 4 unità).

#### **Rateazione detrazione spettante**

Per gli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico agevolabili con la detrazione del 110% è disposto che la **rateazione** della detrazione spettante va effettuata **in 4 rate annuali** di pari importo con riferimento alle spese sostenute a decorrere **dall'1.1.2022**.

La rateazione in **4 quote annuali** è altresì prevista per le spese di:

- **installazione di impianti solari fotovoltaici** effettuati congiuntamente (“trainati”) ai predetti interventi di riqualificazione energetica / riduzione del rischio sismico “trainanti”;
- **installazione delle c.d. “colonnine di ricarica” di veicoli elettrici** “trainati” da un intervento di riqualificazione energetica “trainante”.

### **Impianti solari fotovoltaici**

Oltre a prevedere la rateazione in 4 quote annuali sopra evidenziata:

- **conferma l'importo massimo di spesa agevolabile di € 48.000** e comunque di **€ 2.400 per ogni kW di potenza nominale** dell'impianto.

In considerazione del fatto che la lett. c) del comma 28 in esame interviene soltanto sul primo periodo del citato comma 5, resta applicabile il **limite di € 1.600 per ogni kW di potenza nominale** previsto dal secondo periodo del comma 5;

- dispone che per individuare la percentuale di detrazione spettante, trattandosi di intervento “trainato”, va fatto riferimento alla **percentuale di detrazione prevista per l'intervento “trainante”** che, come più avanti riportato, varia in base all'anno di sostenimento della spesa.

### **“Colonnine di ricarica” veicoli elettrici**

È confermato che rientra **tra gli interventi “trainati” da interventi di riqualificazione energetica “trainanti”** l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, c.d. “colonnine di ricarica”, di cui all'art. 16-ter, DL n. 63/2013. Per quanto riguarda:

- **l'importo massimo della spesa agevolabile è confermato il limite di:**
  - **€ 2.000** per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno ex comma 1-bis dell'art. 119;
  - **€ 1.500** per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installano fino a 8 colonnine;
  - **€ 1.200** per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installano più di 8 colonnine;fermo restando che l'agevolazione va riferita a **una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare**;
- la percentuale di detrazione spettante, trattandosi di intervento “trainato”, va fatto riferimento alla **percentuale di detrazione prevista per l'intervento “trainante”** che, come di seguito illustrato, varia in base all'anno di sostenimento della spesa.

### **Proroga termini sostenimento spese agevolabili**

Come sopra accennato, la proroga relativa alla data di sostenimento delle spese non è univoca ma differenziata in base all'intervento, al soggetto e all'immobile.

In particolare, ora risulta che:

- per gli **interventi “trainanti” eseguiti da condomini e persone fisiche**, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa / lavoro autonomo **su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate**, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, la detrazione spetta con i seguenti termini e nelle seguenti misure:
  - **110%** per le spese sostenute **fino al 31.12.2023**;
  - **70%** per le spese sostenute **nel 2024**;
  - **65%** per le spese sostenute **nel 2025**.

Tali termini e misure **riguardano anche** le spese sostenute:

- da ONLUS ex art. 10, D.Lgs. n. 460/97, da OdV e APS iscritte nei relativi registri;
- da persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dell'edificio / condominio;
- per gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), DPR n. 380/2001;
- la detrazione spetta nella misura del **110% per le spese sostenute fino al 31.12.2022** per gli **interventi “trainanti” eseguiti sulla singola unità immobiliare** (c.d. “villette”) **da persone fisiche**, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa / lavoro autonomo, **a condizione che al 30.6.2022 i lavori risultino effettuati per almeno il 30%** dell'intervento complessivo;

- per gli interventi “trainanti” effettuati dagli **Istituti autonomi case popolari (IACP) / enti assimilati**:
  - è già previsto che la detrazione è applicabile alle **spese sostenute fino al 31.12.2022** e, qualora **alla data del 31.12.2022 i lavori siano stati effettuati per almeno il 60%** dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta per le **spese sostenute fino al 30.6.2023**;
  - ora dispone che nel caso in cui **alla data del 30.6.2023 i lavori siano stati effettuati per almeno il 60%** dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta per le **spese sostenute fino al 31.12.2023**.

La dispone in esame fissa che l'**estensione dell’agevolazione prevista per gli IACP / enti assimilati anche alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per gli immobili posseduti ed assegnati ai soci**, che pertanto possono fruire della detrazione del 110% per le spese sostenute dall’1.1.2022 al 30.6.2023 / 31.12.2023 alle condizioni sopra riportate.



Il nuovo comma 8-quater dispone che **quanto sopra trova applicazione anche con riferimento agli interventi “trainati”** dagli interventi “trainanti” richiamati dal comma 8-bis sopra illustrato (lett. g del comma 28).

### **Asseverazione congruità delle spese**

Per poter usufruire della detrazione del 110% o esercitare l’opzione per la cessione del credito / sconto in fattura **per gli interventi “trainanti” di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico** è necessaria l’asseverazione dei lavori e la congruità delle relative spese, è disposto che per **asseverare la congruità delle spese**:

- sarà necessario considerare, oltre al DM 6.8.2020, **anche i valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, dal Ministero della Transizione Ecologica**, con un apposito Decreto la cui emanazione è prevista entro il 9.2.2022.



Vengono così **confermate e recepite le disposizioni** introdotte dal DL n. 157/2021, c.d. “**Decreto Controlli antifrodi**” ora soppresso;

- i prezzi individuati per asseverare la congruità delle spese per gli interventi di riqualificazione energetica (DM 6.8.2020) “**devono intendersi applicabili**” anche per attestare la **congruità delle spese** sostenute per gli interventi:
  - di **riduzione del rischio sismico** di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-sexies, DL n. 63/2013;
  - rientranti nel c.d. “**bonus facciate**” di cui all’art. 1, comma 219, Legge n. 160/2019;
  - di **recupero edilizio** di cui all’art. 16-bis, comma 1, TUIR.

### **Visto di conformità per detrazione in dichiarazione**

Recependo quanto previsto dal citato DL n. 157/2021, ora soppresso, è confermata la nuova formulazione in base alla quale **è richiesto il visto di conformità dei dati relativi alla detrazione del 110%** anche nel caso in cui il contribuente scelga di **utilizzare direttamente nella propria dichiarazione dei redditi** la detrazione del 110% spettante.



È confermato che **sono esclusi da tale nuovo adempimento** i contribuenti che presentano il mod. 730 / REDDITI **direttamente** all’Agenzia delle Entrate (utilizzando la dichiarazione precompilata) ovvero **tramite il sostituto d’imposta** che presta l’assistenza fiscale.

### **Fattori di conversione per classe energetica detrazione 110%**

Ai soli fini della **predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali**, necessari per poter fruire della **detrazione del 110% per la riqualificazione energetica** degli edifici che richiede il miglioramento della classe energetica, è disposto che per i vettori energetici **si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19.7.2020**, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

## **OPZIONE SCONTO IN FATTURA / CESSIONE DEL CREDITO**

Con riferimento alla possibilità di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi, intervenendo sui commi 1 e 7-bis dell’art. 121, DL n. 34/2020, è **sostanzialmente confermata la possibilità di esercitare l’opzione** per gli interventi di cui al comma 2 del citato art. 121, **come già previsto nel 2021**, per le spese sostenute:

- **fino al 2024**, per gli interventi con detrazione “ordinaria” di cui al citato comma 2;
- **fino al 2025**, per gli interventi di cui al citato art. 119 per i quali spetta la detrazione del 110%.



Il citato comma 2 è stato oggetto di modifiche a seguito delle quali:

- tra gli interventi di cui all'art. 16-bis, TUIR per i quali è possibile esercitare le opzioni in esame **rientrano anche** quelli di **realizzazione di autorimesse / posti auto pertinenziali**;
- è aggiunta la nuova lett. f) relativa agli **interventi di superamento delle barriere architettoniche** per i quali, come di seguito illustrato, è prevista una nuova detrazione del 75% (comma 42).

### **Recepimento disposizioni c.d. "Decreto Controlli antifrodi" (soppresso)**

Introducendo il nuovo comma 1-bis al citato art. 121 sono "recepite" ulteriori disposizioni del c.d. "Decreto Controlli antifrodi" in base alle quali, **in caso di opzione per la cessione del credito / sconto in fattura** per gli interventi elencati nel comma 2 dello stesso art. 121 (interventi sia con detrazione "ordinaria" che con detrazione del 110%) sono richiesti:

- il **visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, rilasciato da un soggetto abilitato (dottore commercialista / consulente del lavoro / ecc.) nonchè dal Responsabile dell'Assistenza Fiscale di un CAF di cui all'art. 32, D.Lgs. n. 241/97;
- l'**attestazione della congruità delle spese** sostenute secondo i prezzi previsti dal comma 13-bis dell'art. 119 sopra commentato.

Le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e asseverazioni richieste **rientrano tra le spese detraibili** e quindi per le stesse il contribuente fruisce della detrazione nella misura (percentuale) prevista per i relativi interventi.



Tali ulteriori adempimenti **non sono richiesti**:

- per le **opere classificate "di edilizia libera"**;
- per gli interventi di **importo complessivo non superiore a € 10.000**;

eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, **fatta eccezione** per gli interventi rientranti nel c.d. "**bonus facciate**" di cui all'art. 1, comma 219, Legge n. 160/2019. Per questi ultimi, pertanto, il visto di conformità e l'attestazione della congruità delle spese sono **richiesti a prescindere dall'importo e dal tipo di intervento** eseguito

### **Controlli e misure di contrasto alle frodi**

Oltre alle integrazioni degli artt. 119 e 121, DL n. 34/2020 che prevedono l'introduzione dei nuovi adempimenti sopra commentati, con il comma 30 è confermata l'introduzione del nuovo art. 122-bis al DL n. 34/2020 che prevede il **rafforzamento delle misure di controllo, anche preventivo**, da parte dell'Agenzia delle Entrate.

### **RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA "ORDINARIA"**

Con la modifica dell'art. 14, DL n. 63/2013 è **prorogato** dal 31.12.2021 **al 31.12.2024** il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica, sia sulle singole unità immobiliari che sulle parti comuni condominiali, di cui all'art. 1, commi da 344 a 347, Finanziaria 2007 per poter fruire della detrazione del 65% - 50%.

Il riconoscimento della detrazione per le spese sostenute **fino al 31.12.2024** è prorogato **anche per** gli interventi di acquisto e posa in opera di:

- schermature solari (art. 14, comma 2, lett. b);
- micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (art. 14, comma 2, lett. b-bis);
- impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (art. 14, comma 2-bis);
- interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, con detrazione nella misura del 70% - 75% (art. 14, comma 2-quater).

Tali proroghe, congiuntamente a quelle riguardanti gli interventi di ristrutturazione edilizia di seguito illustrate, comportano che risulta **prorogata alla stessa data** (31.12.2024) anche la detrazione dell'80% - 85% prevista per gli **interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica**, di cui al comma 2-quater.1 del citato art. 14, DL n. 34/2020.

## RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO “ORDINARIO”

È **prorogato** dal 31.12.2021 al **31.12.2024** il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative a:

- gli **interventi di recupero del patrimonio edilizio** per fruire della detrazione di cui all’art. 16-bis, TUIR nella misura del 50%, sull’importo massimo di € 96.000;
- gli **interventi di adozione di misure antisismiche** di cui alla lett. i) del comma 1 del citato art. 16-bis su edifici nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 adibiti ad abitazione o attività produttive.

Tale proroga comporta che risultano **prorogate alla stessa data** (31.12.2024) anche:

- le detrazioni di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies del citato art. 16, spettanti nella misura:
  - del 70% - 80% in presenza di passaggio ad 1 / 2 classi di rischio sismico inferiore;
  - del 75% - 85% quando il predetto passaggio riguarda interventi sulle parti comuni condominiali;
- la detrazione spettante per il c.d. “acquisto di case antisismiche” di cui al comma 1-septies, ossia in presenza di interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici con riduzione del rischio sismico effettuati dall’impresa di costruzione / ristrutturazione che li cede entro 30 mesi dalla fine dei lavori, per i quali è riconosciuta all’acquirente la detrazione del 75% - 85% del prezzo d’acquisto, nel limite massimo di spesa di € 96.000 per unità immobiliare.

## “BONUS MOBILI”

Il c.d. “bonus mobili” è **prorogato alle spese sostenute fino al 2024, con le seguenti novità**:

- per quanto riguarda la classe energetica degli elettrodomestici che possono essere acquistati fruendo del bonus, è ora specificato che la stessa deve essere la seguente.

forni	→	non inferiore alla classe A
lavatrici / lavasciugatrici / lavastoviglie	→	non inferiore alla classe E
frigoriferi e congelatori	→	non inferiore alla classe F

- la detrazione del 50%, in 10 rate annuali (come in passato), spetta su una **spesa massima di**:
  - € 10.000 per il **2022** (fino al 2020 era pari a € 10.000 e nel 2021 è stata innalzata a € 16.000);
  - € 5.000 per il **2023 e 2024**;

a prescindere dall’ammontare delle spese di “ristrutturazione” propedeutiche al bonus.

Confermando la logica già prevista con riferimento all’anno di sostenimento delle spese di arredo rispetto all’anno di inizio dei lavori di “ristrutturazione”, è disposto che *“la detrazione spetta a condizione che **gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a decorrere dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto**”* dei mobili / grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile “ristrutturato”.

## “BONUS VERDE”

Il c.d. “bonus verde”, ossia la detrazione del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, relativa agli interventi di:

- “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;

è riconosciuta **anche per il 2022, 2023 e 2024**.

## “BONUS FACCIATE”

Il c.d. “bonus facciate”, relativo alle spese per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi / fregi / ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero / restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444/68, è **riconosciuto nella misura del 60%** (anziché del 90%) **per le spese sostenute nel 2022**.



## SUPERAMENTO / ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Con l'introduzione del **nuovo art. 119-ter** al DL n. 34/2020 è riconosciuta una **nuova detrazione** nella misura del **75%** delle **spese sostenute nel 2022** per la realizzazione di **interventi direttamente finalizzati all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti**.

Tra gli interventi agevolabili è precisato che rientrano anche quelli di **automazione degli impianti** degli edifici e delle singole unità immobiliari **funzionali ad abbattere le barriere architettoniche**.

Tale nuova detrazione è fruibile **in 5 quote annuali** e la spesa massima agevolabile è pari a:

- **€ 50.000** per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari in edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- **€ 40.000 moltiplicati per il numero delle unità** immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti **da 2 a 8 unità** immobiliari;
- **€ 30.000 moltiplicati per il numero delle unità** immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti **da più di 8 unità** immobiliari.

Tra le spese agevolabili, in caso di sostituzione dell'impianto, rientrano anche quelle sostenute per lo smaltimento e la bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.



Per poter accedere alla nuova detrazione è necessario che gli interventi rispettino i requisiti previsti dal DM n. 236/89.

Come sopra evidenziato, tali interventi sono stati inseriti nel comma 2 dell'art. 121 (nuova lett. f) e pertanto per gli stessi il soggetto che sostiene le relative spese **può scegliere di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito** corrispondente alla detrazione spettante.

## CONTROLLO PREVENTIVO CESSIONE BONUS COVID-19

È confermata l'introduzione del nuovo art. 122-bis, DL n. 34/2020, a seguito della trasfusione delle novità contenute nel DL n. 157/2021 ora abrogato. Le nuove misure di controllo preventivo riguardanti le cessioni dei crediti di cui all'art. 121 sono applicabili anche alle cessioni dei seguenti bonus COVID-19 di cui all'art. 122:

- "bonus negozi e botteghe" di cui all'art. 65, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia";
- "bonus canoni di locazione" per immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'art. 28, DL n. 34/2020;
- "bonus adeguamento ambienti di lavoro" di cui all'art. 120, DL n. 34/2020;
- "bonus sanificazione e acquisto dispositivi di protezione" di cui all'art. 125, DL n. 34/2020).

## ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E RECUPERO DELLE SOMME INDEBITE

Come sopra accennato a seguito dell'abrogazione del DL n. 157/2021, le novità relative all'attività di accertamento e di recupero delle somme indebite connesse con la cessione dei crediti derivanti dalle detrazioni per interventi edilizi / di risparmio energetico, dei bonus COVID-19 nonché con le agevolazioni / contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle Entrate, sono state trasfuse nella Finanziaria 2022. In particolare in base ai commi da 31 a 36 in esame:

- per lo **svolgimento dell'attività di controllo l'Agenzia delle Entrate esercita i consueti poteri previsti ai fini delle imposte dirette / IVA**, rispettivamente, dall'art. 31 e seguenti, DPR n. 600/73 e dall'art. 51 e seguenti, DPR n. 633/72;
- per il **recupero degli importi dovuti e non versati / contributi indebitamente percepiti / fruiti** ovvero per le **cessioni di crediti d'imposta in mancanza dei requisiti**, l'Agenzia procede con un atto di recupero di cui all'art. 1, commi 421 e 422, Legge n. 311/2004, ossia un atto di recupero motivato notificato al contribuente con le modalità di cui all'art. 60, DPR n. 600/73;
- con tali atti di recupero sono contestualmente irrogate le sanzioni e applicati gli interessi;
- la notifica degli atti è effettuata, a pena di decadenza, entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello della violazione, fermi restando i diversi termini previsti dalla normativa vigente;
- per l'individuazione del competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate rileva il domicilio fiscale del contribuente ai sensi degli artt. 58 e 59, DPR n. 600/73 al momento della violazione;
- le eventuali controversie relative a tali atti sono di competenza del Giudice tributario.

## CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

È confermata la **proroga**, con contestuale rimodulazione delle relative misure, dei **crediti d'imposta** ex art. 1, comma 1051 e seguenti, Legge n. 178/2020 per gli investimenti in **beni materiali ed immateriali strumentali nuovi "Industria 4.0" di cui** alle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017).

In particolare i crediti d'imposta per gli investimenti in beni "Industria 4.0", **spettanti esclusivamente alle imprese**, sono ora riconosciuti per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020:

- **fino al 31.12.2025**;  
ovvero
- **fino al 30.6.2026** a condizione che entro il 31.12.2025 sia accettato l'ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.



La proroga **non riguarda** gli investimenti in **beni strumentali "generici"**, per i quali l'agevolazione, usufruibile sia dalle **imprese** sia dai **lavoratori autonomi**, si esaurisce con riferimento agli investimenti effettuati entro il 31.12.2022 (30.6.2023).

Va considerato che per individuare:

- il **periodo di effettuazione degli investimenti**, con conseguente spettanza del beneficio, è necessario avere riguardo alle **regole generali di competenza** ex art. 109, commi 1 e 2, TUIR;
- il **valore degli investimenti**, sul quale applicare le percentuali previste per la determinazione del credito d'imposta spettante, l'Agenzia nella citata Circolare n. 9/E ha precisato che:
  - l'**IVA totalmente detraibile** ex art. 19-bis 1, DPR n. 633/72 o per effetto dell'opzione ex art. 36-bis, DPR n. 633/72 costituisce una **componente di costo**.  
L'IVA **parzialmente detraibile** in misura corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni detraibili e le operazioni esenti ex art. 19, comma 5, DPR n. 633/72, ossia in base al pro-rata, **non rileva** per la determinazione del valore degli investimenti, in quanto non può essere considerata come costo afferente al singolo acquisto ma si qualifica come costo generale;
  - il **costo del bene** va assunto **al lordo degli eventuali contributi in c/impianti**, a prescindere dalla modalità di contabilizzazione degli stessi (a riduzione del costo del bene / con la tecnica dei risconti).

### Soggetti beneficiari

I crediti d'imposta in esame:

- **spettano** alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica / settore di appartenenza / dimensione e dal regime di determinazione del reddito;
- **non spettano** alle imprese:
  - in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale di cui al RD n. 267/42, al D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. "Codice della crisi d'impresa") ovvero da altre leggi speciali, nonché a quelle che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
  - destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001. L'Agenzia nella citata Circolare n. 9/E ha chiarito che l'esclusione dall'agevolazione opera con riferimento ai costi sostenuti nel medesimo arco temporale interessato dalle predette sanzioni.



La spettanza dell'agevolazione in esame è subordinata al **rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro** e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori. Quest'ultimo, come evidenziato dall'Agenzia nella citata Circolare n. 9/E, è comprovato da un DURC in corso di validità al momento della fruizione del credito d'imposta. In particolare è necessario che tale documento risulti in corso di validità "*all'atto di ciascun utilizzo in compensazione*" sia nel caso in cui il contribuente abbia provveduto a richiederlo (e l'abbia ottenuto), sia nel caso in cui, pur non avendolo richiesto, "*l'avrebbe ottenuto perché in regola con gli obblighi contributivi*".

### Investimenti agevolabili

L'agevolazione riguarda gli investimenti in **beni materiali e immateriali strumentali nuovi**.



Il credito d'imposta spetta anche per gli investimenti in beni materiali di costo unitario pari o inferiore a € 516,46, a prescindere dalla modalità di deduzione del relativo costo (integrale nell'esercizio di sostenimento / ripartizione in più esercizi tramite le quote di ammortamento).

### Esclusioni

Sono **esclusi** dal beneficio in esame gli investimenti in:

- veicoli di cui all'art. 164, comma 1, TUIR;
- beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- fabbricati e costruzioni;
- beni ricompresi nei seguenti gruppi.

Gruppo	Industria	Specie	Conduttore	Quota
<b>Gruppo V</b>	Industrie manifatturiere alimentari	Specie 19 - imbottigliamento di acque minerali naturali	Conduttore	8,0%
<b>Gruppo XVII</b>	Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Specie 2/b - produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte per usi civili (reti urbane)	8,0%
			Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione	10,0%
			Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento	12,0%
		Specie 4/b - stabilimenti termali, idrotermali	Conduttore	8,0%
<b>Gruppo XVIII</b>	Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni	Specie 4 e 5 - ferrovie, compreso l'esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l'esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori	Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse)	7,5%
			Specie 1, 2 e 3 - trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari	Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)

- beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia / acqua / trasporti, infrastrutture, poste / telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico e smaltimento rifiuti.

### Beni di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017

Con riferimento ai **beni materiali nuovi "Industria 4.0"** di cui alla **Tabella A**, Finanziaria 2017, per effetto dell'introduzione del **nuovo comma 1057-bis** all'art. 1, Legge n. 178/2020, il credito d'imposta spetta nelle seguenti misure, così differenziate a seconda dell'importo e del periodo di effettuazione dell'investimento.

Importo investimento	Credito d'imposta		
	Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021 (o entro 30.6.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021) <b>comma 1056</b>	Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022) <b>comma 1057</b>	Investimento 1.1.2023 - 31.12.2025 (o entro 30.6.2026 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2025) <b>comma 1057-bis - NEW</b>
Fino a € 2.500.000	50%	40%	20%

Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000	30%	20%	10%
Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000	10%	10%	5%
	limite massimo costi complessivamente ammissibili € 20.000.000	limite massimo costi complessivamente ammissibili € 20.000.000	limite massimo costi complessivamente ammissibili € 20.000.000

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

### **Beni di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017**

Relativamente ai **beni immateriali nuovi "Industria 4.0"** di cui alla **Tabella B, Finanziaria 2017**, per effetto della **modifica del comma 1058** e l'introduzione dei **nuovi commi 1058-bis e 1058-ter** all'art. 1, Legge n. 178/2020, oltre alla proroga del credito d'imposta spettante è stata prevista una modulazione della relativa misura a seconda del periodo di effettuazione dell'investimento.

Credito d'imposta		
Investimento 16.11.2020 - 31.12.2023 (o entro 30.6.2024 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2023) <b>comma 1058</b>	Investimento 1.1.2024 - 31.12.2024 (o entro 30.6.2025 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2024) <b>comma 1058-bis - NEW</b>	Investimento 1.1.2025 - 31.12.2025 (o entro 30.6.2026 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2025) <b>comma 1058-ter - NEW</b>
20%	15%	10%
limite massimo annuale costi ammissibili € 1.000.000	limite massimo costi ammissibili € 1.000.000	limite massimo costi ammissibili € 1.000.000

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

È confermata, anche per gli investimenti effettuati nel periodo oggetto di proroga, la spettanza dell'agevolazione per le spese per servizi sostenute relativamente all'utilizzo dei beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.



Merita evidenziare che con la riscrittura del citato comma 1058, è ora precisato che il limite massimo di costi ammissibili pari a € 1 milione, con riferimento al periodo 16.11.2020 - 31.12.2023 (o 30.6.2024), è "annuale".

### **Altri beni ("generici")**

Relativamente ai **beni materiali ed immateriali nuovi "generici"**, ossia diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B, **non è prevista alcuna proroga** e pertanto il credito d'imposta, come stabilito dai commi 1054 e 1055 del citato art. 1, è riconosciuto per gli investimenti effettuati dalle **imprese / lavoratori autonomi**, fino al 31.12.2022 (30.6.2023).

Credito d'imposta	
Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021 (o entro 30.6.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021)	Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022)
10%	6%
15% per strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile	

limite massimo costi ammissibili € 2.000.000 (beni materiali) / € 1.000.000 (beni immateriali)	limite massimo costi ammissibili € 2.000.000 (beni materiali) / € 1.000.000 (beni immateriali)
--	--

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

### Modalità di utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta riferito agli investimenti in beni strumentali nuovi è utilizzabile **esclusivamente in compensazione** con il mod. F24. Ai fini della compensazione:

- **non è applicabile il limite** pari a € 2.000.000 annui (dal 2021) e quello pari a € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
- **non opera la previsione** di cui all'art. 31, DL n. 78/2010 che vieta la compensazione, fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali il termine di pagamento è scaduto.



Come chiarito dall'Agenzia nella citata Circolare n. 9/E, l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi per **importi superiori a € 5.000 non richiede l'apposizione del visto di conformità** sulla dichiarazione dei redditi in cui il credito viene indicato.

Va evidenziato che:

- in caso di **decesso del beneficiario** dell'agevolazione, titolare di un'impresa individuale, il credito maturato in capo al de cuius può essere **trasferito agli eredi**, a condizione che proseguano l'attività.
- il credito può essere **trasferito ai soci di società di persone / collaboratori dell'impresa familiare** in proporzione alle quote di partecipazione agli utili nonché ai soci di società cooperative che hanno optato per la trasparenza fiscale ex art. 115, TUIR.

### Beni di cui alle Tabelle A e B, Finanziaria 2017

Per effetto del richiamo operato dal comma 1059, così come modificato dalla Finanziaria 2022, ai nuovi commi 1057-bis, 1058-bis e 1058-ter, anche l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta riferito agli investimenti in beni di cui alle predette **Tabelle A e B** oggetto della proroga in esame è consentito in **3 quote** annuali di pari importo **dall'anno in cui è intervenuta l'interconnessione**.



Se l'interconnessione interviene in un periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, il credito d'imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta per gli "altri beni" (nella misura del 10% - 6%) fino all'anno precedente a quello in cui si realizza l'interconnessione.

Dall'anno dell'interconnessione il credito "Industria 4.0" va decurtato di quanto già fruito e suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo.

Come specificato dall'Agenzia nella citata Circolare n. 9/E, nel caso in cui la quota annuale / parte di essa non sia utilizzata, l'ammontare residuo può essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall'anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, incrementando la quota fruibile a partire dal medesimo anno.

### Altri beni

Il credito d'imposta spettante con riferimento ai beni "generici" è **utilizzabile in compensazione in 3 quote** annuali di pari importo a decorrere **dall'anno di entrata in funzione** (ferma restando la predetta possibilità di riporto nei periodi successivi della parte non utilizzata della quota annuale).

Il credito d'imposta può (facoltà) essere **utilizzato in compensazione in un'unica quota annuale**:

- per gli investimenti in beni immateriali effettuati nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2021 da parte dei soggetti con ricavi / compensi (nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in funzione del bene) inferiori a € 5 milioni;
- per gli investimenti in beni materiali effettuati nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2021 indipendentemente dall'ammontare dei ricavi / compensi (si rammenta che tale possibilità, originariamente consentita ai soggetti con ricavi / compensi inferiori a € 5 milioni, è stata estesa dal DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis" anche ai soggetti con ricavi / compensi pari o superiori al predetto limite).



Come precisato dall'Agenzia nella citata Circolare n. 9/E, la verifica dei limiti di ricavi / compensi va effettuata avendo riguardo a quelli conseguiti nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in funzione del bene.

### Caratteristiche del credito d'imposta

Il credito d'imposta:

- **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- **non rileva** ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- **è cumulabile con altre agevolazioni** aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

### Adempimenti richiesti

Anche con riferimento al **credito d'imposta** per gli investimenti in **beni materiali ed immateriali "Industria 4.0" di cui alle predette Tabelle A e B** effettuati nel periodo oggetto di proroga è confermata la necessità di:

- inviare una **comunicazione al MISE**, utilizzando lo specifico modello, per consentire allo stesso *"di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative"*.



La mancata comunicazione al MISE non pregiudica comunque la spettanza dell'agevolazione.

Con il Decreto 6.10.2021 il MISE ha definito il modello utilizzabile per comunicare a mezzo PEC i dati / informazioni relativi agli investimenti riferiti al credito d'imposta "Industria 4.0" previsto dalla Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2019), da inviare entro il 31.12.2021, e dalla Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021), da inviare entro il termine di presentazione del mod. REDDITI relativo al periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti;

- predisporre una **perizia asseverata / attestato** da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale.

Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ex DPR n. 445/2000.



Le fatture / documenti devono **riportare l'espresso riferimento alle disposizioni normative in esame**. A tal fine, con riferimento agli investimenti in beni "Industria 4.0" effettuati nei periodi oggetto della proroga in esame, può essere utilizzata la seguente dicitura:

**"Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 1, comma 44, Legge n. 234/2021"**

Come specificato dall'Agenzia nelle Risposte 5.10.2020, nn. 438 e 439 e confermato nelle Risposte 17.9.2021, nn. 602 e 603, qualora fosse necessario **rettificare i riferimenti normativi** sulle fatture / documenti relativi agli investimenti, è possibile integrare / regolare i documenti già emessi, sprovvisti delle corrette indicazioni delle disposizioni operative di riferimento, prima dell'attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Si rammenta infine che, relativamente a **tutte le tipologie di investimenti** (beni "Industria 4.0" e beni "generici"), il soggetto beneficiario è tenuto a **conservare**, a pena di revoca dell'agevolazione, **la documentazione** attestante:

- l'effettivo sostenimento del costo;
- la corretta determinazione dell'importo agevolabile.

### Cessione bene agevolato

Anche con riferimento agli investimenti oggetto della proroga in esame, qualora il bene agevolato sia **ceduto a titolo oneroso / destinato a strutture produttive situate all'estero** (anche appartenenti allo stesso soggetto) **entro il 31.12 del secondo anno successivo** a quello di interconnessione (entrata in funzione per i beni "generici"), il credito d'imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito, se utilizzato in compensazione, va restituito entro il termine di versamento del saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifica il predetto evento, senza sanzioni ed interessi.

La rideterminazione dell'agevolazione, come chiarito dall'Agenzia nella citata Circolare n. 9/E, è richiesta **anche in caso di investimenti in leasing**, a seguito del **mancato riscatto del bene / cessione del contratto** durante il predetto "periodo di sorveglianza".

### Investimenti sostitutivi

In caso di cessione del bene agevolato operano le disposizioni di cui ai commi 35 e 36 dell'art. 1, Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018) in materia di investimenti sostitutivi e di conseguenza è **possibile continuare ad usufruire del beneficio** a condizione che si provveda a:

- sostituire **il bene originario ceduto** con un bene strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche / analoghe o superiori a quelle previste dalla citata Tabella A;
- **attestare l'effettuazione dell'investimento sostitutivo**, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.



Se il **costo di acquisizione** dell'investimento sostitutivo è **inferiore a quello del bene originario** la fruizione del beneficio continua relativamente alle quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

Si rammenta che la disposizione in materia di investimenti sostitutivi è applicabile esclusivamente ai beni di cui alla Tabella A.

### Cumulabilità

Il credito d'imposta in esame è **cumulabile con altre agevolazioni** (fiscali e non) aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, **tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP**, non comporti il superamento del costo sostenuto.

In particolare, come precisato dall'Agenzia nella citata Circolare n. 9/E, eventuali ulteriori limitazioni alla fruizione del credito, con conseguente divieto di cumulo, possono essere disposte dalla disciplina relativa alle altre misure di favore.

Per verificare che, a seguito del cumulo degli incentivi, i costi relativi agli investimenti agevolabili non superino il limite massimo, rappresentato dal 100% del loro ammontare:

- vanno individuati i costi riferibili ai beni oggetto di investimento ammissibili alle diverse agevolazioni. Tali costi vanno assunti **al lordo dei contributi** agli stessi correlati, ossia per il loro intero ammontare;
- va calcolato il **credito d'imposta "teorico"** spettante che va sommato a quello degli altri incentivi concessi per gli stessi investimenti.

Tale sommatoria (comprensiva anche del beneficio connesso alla non concorrenza del credito d'imposta alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP) non deve superare l'ammontare complessivo dei costi ammissibili di competenza per il quale il contribuente intende avvalersi del credito d'imposta.

### CREDITO R&S / INNOVAZIONE TECNOLOGICA / ATTIVITÀ INNOVATIVE

È confermata la **proroga** del credito d'imposta introdotto dall'art. 1, commi da 198 a 208, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020):

- fino al **31.12.2031** per gli investimenti in ricerca e sviluppo;
- fino al **31.12.2025** per gli investimenti in:
  - transizione ecologica;
  - innovazione tecnologica 4.0;
  - altre attività innovative.

La **misura del credito** è differenziata a seconda dell'attività agevolabile nonché del periodo di effettuazione dell'investimento.

Attività agevolabili	Periodo investimento	Misura / limite credito d'imposta
Attività di ricerca e sviluppo (comma 200)	fino al 31.12.2022	20% della base di calcolo limite massimo annuale € 4 milioni

	dall'1.1.2023 al 31.12.2031	10% della base di calcolo limite massimo annuale € 5 milioni
Attività di innovazione tecnologica (comma 201)	fino al 31.12.2023	10% della base di calcolo limite massimo annuale € 2 milioni
	dall'1.1.2024 al 31.12.2025	5% della base di calcolo limite massimo annuale € 2 milioni
Attività innovative di design e ideazione estetica (comma 202)	fino al 31.12.2023	10% della base di calcolo, limite massimo annuale € 2 milioni
	dall'1.1.2024 al 31.12.2025	5% della base di calcolo limite massimo annuale € 2 milioni
Attività di innovazione tecnologica finalizzata a realizzare prodotti / processi di produzione nuovi o sostanzialmente rigenerati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica / innovazione digitale 4.0	fino al 31.12.2022	15% della base di calcolo limite massimo annuale € 2 milioni
	dall'1.1.2023 al 31.12.2023	10% della base di calcolo limite massimo annuale € 4 milioni
	dall'1.1.2024 al 31.12.2025	5% della base di calcolo limite massimo annuale € 4 milioni

La base di calcolo va assunta **al netto di altre sovvenzioni o contributi** a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.

#### RIFINANZIAMENTO "SABATINI-TER"

È confermata la (re)introduzione della soglia di € 200.000 entro la quale è prevista l'erogazione in unica soluzione dell'agevolazione c.d. "Sabatini-ter" di cui all'art. 2, comma 4, DL n. 69/2013, consistente nell'erogazione di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento per l'acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.



Per **importi superiori** alla predetta soglia il contributo è **erogato in più quote**.

In altre parole, con l'introduzione della predetta soglia l'erogazione del contributo in un'unica soluzione a favore delle PMI è prevista soltanto per importi non superiori a € 200.000. Prima di tale modifica il contributo era erogato in un'unica soluzione indipendentemente dall'importo del finanziamento.

#### FONDO GARANZIA PMI

A supporto della liquidità delle piccole e medie imprese è **confermata la proroga** dal 31.12.2021 **al 30.6.2022**, dell'accesso al Fondo centrale di garanzia PMI di cui all'art. 13, DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità".

A **decorrere dall'1.4.2022**, per effetto della modifica apportata alla lett. a) del comma 1 del citato art. 13, la garanzia **non è più concessa a titolo gratuito**, bensì previo **pagamento di una commissione**, da versare al Fondo per la garanzia delle PMI di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), Legge n. 662/96.

Come previsto dall'art. 13, comma 1, lett. m), previa autorizzazione della Commissione UE, sono ammissibili alla garanzia del Fondo, con copertura al 100% e, a decorrere dall'1.7.2021, con copertura al 90%, sia in garanzia diretta



che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi a favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività d'impresa / arti o professioni, di associazioni professionali e di società tra professionisti.

A seguito delle modifiche apportate alla citata lett. m):

- **a decorrere dall'1.1.2022** la copertura del fondo **si riduce dal 90% all'80%**;
- **a decorrere dall'1.4.2022** per il rilascio della garanzia è richiesto il **pagamento di una commissione** da versare al Fondo per la garanzia delle PMI di cui al citato art. 2, comma 100, lett. a).

**È inoltre prorogata dal 31.12.2021 al 30.6.2022** la destinazione delle risorse del predetto Fondo di garanzia, fino ad un importo massimo di € 100 milioni, all'erogazione della garanzia a favore degli enti non commerciali, compresi gli Enti del Terzo Settore / enti civilmente riconosciuti.

**A decorrere dall'1.7.2022**, alle richieste di ammissione alla garanzia del predetto Fondo di cui al citato art. 2, comma 100, lett. a), **non si applica la disciplina prevista** per l'accesso al Fondo centrale di garanzia PMI di cui all'art. 13, in applicazione della Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", c.d. "Temporary Framework".

**Fino al 30.6.2022** la garanzia è concessa **senza applicazione** del modello di valutazione di cui alla parte IX, lett. A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'ammissione del Fondo di garanzia allegate al Decreto MISE 12.2.2019.

**A decorrere dall'1.7.2022 fino al 31.12.2022**, l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui al citato art. 2 è pari a **€ 5 milioni** e la garanzia è concessa mediante applicazione del predetto modello di valutazione di cui alla parte IX, lett. A. In base a tale modello, la valutazione del merito di credito ai fini dell'ammissibilità alla garanzia dei soggetti beneficiari finali (diversi dalle start-up), è effettuata tramite l'attribuzione agli stessi di una **probabilità di inadempimento** e il loro **collocamento in una delle classi di valutazione** e delle **fasce di valutazione** che compongono la scala di valutazione.

#### SOSTEGNO LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE

**È confermata la proroga dal 31.12.2021 al 30.6.2022** della concessione, da parte di SACE spa, di **garanzie** a favore di banche / istituzioni finanziarie nazionali e internazionali / altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia colpite dall'emergenza COVID-19 ex art. 1, DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità".

A seguito della modifica apportata al comma 2 del citato art. 1, ora è previsto che per i finanziamenti di **durata non superiore a 6 anni** o del maggior termine di **10 anni**, le garanzie sono **rilasciate entro il 30.6.2022** (in precedenza 31.12.2021), con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a 36 mesi.

Su richiesta, i finanziamenti già garantiti da SACE spa (aventi una durata non superiore a 6 anni) possono essere:

- **estesi fino ad una durata massima di 10 anni**;
- **sostituiti con nuovi finanziamenti aventi una durata fino a 10 anni**.

#### AUMENTO LIMITE ANNUO CREDITI COMPENSABILI TRAMITE MOD. F24

**È confermato l'aumento a regime, a decorrere dal 2022, a € 2 milioni** del limite annuo dei **crediti d'imposta / contributi compensabili** mediante mod. F24, ovvero **rimborsabili** ai soggetti intestatari di conto fiscale di cui all'art. 34, comma 1, Legge n. 388/2000.

#### AGEVOLAZIONE "PRIMA CASA" UNDER 36

**È confermata la proroga dal 30.6 al 31.12.2022** delle agevolazioni per favorire l'autonomia abitativa dei "giovani" per l'acquisto della "prima casa". In particolare per gli:

- **atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di "prime case"** (tranne quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9) come definite dalla Nota II-bis dell'art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86;
- **atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà / usufrutto / uso e abitazione** relativi alle stesse;

**stipulati nel periodo 26.5.2021 - 31.12.2022** (in precedenza 30.6.2022), è previsto l'**esonero** dal pagamento:

- **dell'imposta** di registro;
- delle imposte ipotecaria e catastale;

a favore degli **under 36** con un ISEE non superiore a € 40.000.

In caso di acquisto della "prima casa" soggetto ad IVA (aliquota ridotta del 4%), considerato che l'IVA deve essere comunque corrisposta all'impresa cedente, l'agevolazione è riconosciuta sotto forma di **credito d'imposta** di ammontare pari all'IVA corrisposta, utilizzabile:

- in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti / denunce presentati dopo l'acquisizione del credito;
- in diminuzione dell'IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente all'acquisto; in compensazione nel mod. F24 (codice tributo "6928").

### BONUS AFFITTO UNDER 31

È confermata la modifica della detrazione di cui al comma 1-ter dell'art. 16, TUIR, a favore dei "giovani" che stipulano contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, c.d. "bonus affitti giovani".

In particolare, possono beneficiare del bonus:

- i giovani di **età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti**;
- con un reddito complessivo **non superiore a € 15.493,71**;
- che stipulano un **contratto di locazione** ai sensi della Legge n. 431/98:
  - per l'intera unità immobiliare / porzione di essa;
  - da **destinare a propria residenza**.



L'unità immobiliare deve essere **diversa** dall'abitazione principale dei genitori / coloro cui sono affidati dagli organi competenti.

La detrazione spetta **per i primi 4 anni** di durata del contratto (in precedenza per i primi 3) nella misura:

- pari a **€ 991,60**;  
ovvero, se superiore
- pari al **20%** del canone di locazione, entro il limite massimo di **€ 2.000** di detrazione.

### BONUS LIBRERIE

Nell'ambito della Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018) il Legislatore ha previsto, a decorrere dal 2018, uno specifico credito d'imposta "*parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione*" / altre spese individuate dal MIC (Ministero della Cultura) a favore degli esercenti attività commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, c.d. "Bonus librerie".

Al fine di potenziare le attività commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio di libri è ora confermato l'**incremento di € 10 milioni** dello stanziamento previsto **per il biennio 2022-2023**.

### BONUS CULTURA 18ENNI

È confermato il riconoscimento "**a regime**" dal 2022 del c.d. "**bonus cultura**" a favore dei residenti in Italia che compiono 18 anni nell'anno di riferimento, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale. Il bonus:

- è riconosciuto per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera;
- non costituisce reddito imponibile per il beneficiario;
- non rileva ai fini dell'ISEE.

### ATTIVITÀ IMMATERIALI RIVALUTATE E DEDUCIBILITÀ QUOTE AMMORTAMENTO

Per le attività immateriali (avviamento, marchi, ecc.) oggetto di rivalutazione / riallineamento, la **deduzione** ai fini IRPEF / IRES / IRAP del **maggior valore** è effettuata, per ciascun periodo d'imposta, **in misura non superiore a 1/50** del costo o valore (anziché 1/18).



Qualora il bene sia ceduto / assegnato ai soci / destinato a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore / eliminato dal processo produttivo, **l'eventuale minusvalenza è deducibile**, fino a concorrenza del maggior valore residuo, **in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento**.

Per l'avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore, al netto della minusvalenza dedotta dal dante causa, è deducibile in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento

È tuttavia consentito "mantenere" la **deduzione in misura non superiore a 1/18 a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva** dell'IRPEF / IRES / IRAP e relative addizionali nella misura stabilita dall'art. 176, comma 2-ter, TUIR (12% - 14% - 16% a seconda dell'importo dei maggiori valori), al netto dell'imposta sostitutiva del 3% versata ai fini della rivalutazione.



Le previsioni in esame hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione / riallineamento sono effettuati.

È inoltre prevista, per i soggetti che hanno versato le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione (3% per la rivalutazione + eventuale 10% per l'affrancamento del saldo attivo), la possibilità di **revocare** (anche parzialmente) la **rivalutazione** effettuata. Le modalità e i termini di revoca nonché di rimborso / utilizzo in compensazione delle imposte sostitutive versate sono demandate ad un apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

### CONCLUSIONE DEL CASHBACK

È fissata al **31.12.2021 la conclusione del c.d. "Cashback"**, ossia del programma di riconoscimento di rimborsi in denaro, finalizzato ad incentivare l'utilizzo di pagamenti elettronici, a favore dei soggetti che effettuano "abituamente" acquisti di beni / servizi con strumenti di pagamento elettronici, disciplinato dal DM 24.11.2020.



Resta ferma la **sospensione del programma di rimborso del secondo semestre 2021** (1.7 - 31.12.2021), già prevista dal c.d. "Decreto Sostegni-bis".

Anche i **rimborsi speciali di € 1.500** (c.d. "Super Cashback") spettanti ai primi 100.000 aderenti che nel semestre effettuano il maggior numero di transazioni con gli strumenti di pagamento elettronici registrati di cui all'art. 8 del citato Decreto, **sono applicabili solo con riferimento al primo semestre 2021** (1.1 - 30.6.2021).

### PROROGA TOSAP / COSAP

In sede di approvazione è stata prevista la **proroga dal 31.12.2021 al 31.3.2022** dell'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) a favore dei pubblici esercizi di cui all'art. 5, Legge n. 287/91 (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, ecc.) titolari di concessioni / autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico.

L'esonero fino al 31.3.2022 riguarda anche i titolari di concessioni / autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

### SOSPENSIONE AMMORTAMENTI

Nel "Decreto Agosto", DL 104/20, il Legislatore ha previsto, con l'intento di non "aggravare" il bilancio d'esercizio 2020, la possibilità di "sospendere" (in tutto o in parte) l'imputazione contabile degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Ora, in sede di approvazione è stato previsto che la predetta disposizione è **applicabile anche al bilancio d'esercizio 2021** a favore dei soggetti che nel bilancio d'esercizio 2020 "non hanno effettuato il 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali".

### CREDITO D'IMPOSTA ACQUISTO SISTEMI DI FILTRAGGIO ACQUA POTABILE

In sede di approvazione è stato **prorogato al 2023 il credito d'imposta pari al 50%** delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica E 290 per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

## INSTALLAZIONE SISTEMI DI ACCUMULO

In sede di approvazione è stato previsto il riconoscimento, ai fini IRPEF, nel limite massimo complessivo di € 3 milioni per il 2022, di un **credito d'imposta per l'installazione di sistemi di accumulo integrati** in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'art. 25-bis, DL n. 91/2014.

È demandata al MEF l'emanazione delle modalità attuative dell'agevolazione in esame.

## ESTENSIONE TERMINE PAGAMENTO CARTELLE

In sede di approvazione, per le **cartelle di pagamento notificate** dall'Agente della riscossione **nel periodo 1.1 - 31.12.2022**, è stato **esteso a 180 giorni il termine per il pagamento delle somme** risultanti dal ruolo.

## MICROCREDITO

Con riferimento al c.d. "microcredito" ex art. 111, comma 1, D.Lgs. n. 385/93, ossia ai finanziamenti che i soggetti iscritti in un apposito elenco possono concedere a favore di persone fisiche, società di persone o srl semplificate ex art. 2463-bis, C.c. nonché associazioni / società cooperative:

- è **elevato da € 40.000 a € 75.000 l'importo massimo concedibile, non assistito da garanzie reali** (lett. a del citato comma 1);
- per effetto dell'abrogazione della lett. b) del citato comma 1, **non è più necessario che i finanziamenti siano finalizzati all'avvio / sviluppo** di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro.

Inoltre:

- con l'introduzione del nuovo comma 1-bis al citato art. 111, i predetti soggetti possono concedere **finanziamenti alle srl** senza le limitazioni di cui alla predetta lett. a) e comunque per importi non superiori a € 100.000;
- con la modifica del comma 5 dell'art. 111 il MEF, nell'ambito delle disposizioni attuative della previsione in esame, nel disciplinare:
  - le forme tecniche dei finanziamenti, può prevedere la **durata** degli stessi **fino a 15 anni**;
  - i limiti oggettivi di volume delle attività, condizioni economiche applicate e ammontare massimo dei singoli finanziamenti, **esclude alcun tipo di limitazione riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale**.

## SCADENZARIO

*Mese di Gennaio*

**Sabato 15 gennaio**

**MOD. 730/2022**

Comunicazione da parte del datore di lavoro ai dipendenti e collaboratori di voler prestare assistenza fiscale diretta.

**Lunedì 17 gennaio**

**IVA  
LIQUIDAZIONE MENSILE**

Liquidazione IVA riferita a dicembre 2021 e versamento dell'imposta dovuta considerando l'eventuale acconto già versato / dovuto.

<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	Versamento delle ritenute operate a dicembre 2021 relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>	Versamento delle ritenute operate a dicembre 2021 per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE DIVIDENDI</b>	Versamento delle ritenute operate (26% - codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel quarto trimestre 2021 per: <ul style="list-style-type: none"> <li>• partecipazioni non qualificate;</li> <li>• partecipazioni qualificate, derivanti da utili prodotti dal 2018.</li> </ul>
<b>RITENUTE ALLA FONTE CONDOMINI</b>	Versamento delle ritenute (4%) operate a dicembre 2021 da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
<b>RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI</b>	Versamento delle ritenute (21%) operate a dicembre 2021 da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).

<b>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	Versamento delle ritenute operate a dicembre 2021 relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);</li> <li>• utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li> </ul>
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di dicembre 2021.
<b>INPS GESTIONE SEPARATA</b>	Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a dicembre 2021 a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a dicembre 2021 agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 34,23% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali).
<b>INPS AGRICOLTURA</b>	Versamento della quarta rata 2021 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale da parte dei coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP).

### **Lunedì 24 gennaio**

<b>CONTRIBUTO PRODOTTI SFUSI / ALLA SPINA</b>	Invio telematico, utilizzando la piattaforma informatica disponibile sul sito Internet di Invitalia, della domanda per accedere al contributo a fondo perduto, per le spese sostenute nel 2020, da parte degli esercenti commerciali di vicinato, di media struttura e di grandi dimensioni, che attrezzano spazi dedicati alla vendita di prodotti alimentari e detergenti sfusi / alla spina.
---	---

### **Martedì 25 gennaio**

<b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI</b>	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi dicembre (soggetti mensili) / quarto trimestre 2021 (soggetti trimestrali). Si rammenta che:
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sono soppressi i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (beni / servizi);</li> <li>• la presentazione dei modd. Intra mensili è effettuata ai soli fini statistici;</li> <li>• i soggetti non obbligati all'invio possono comunque scegliere di inviare i modd. Intra (beni / servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.</li> </ul>
--	---

**Lunedì 31 gennaio**

<b>SPESOMETRO ESTERO</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa al quarto trimestre 2021 dei dati fatture emesse / ricevute a / da soggetti UE / extraUE. L'obbligo non interessa le operazioni documentate da fattura elettronica / bolletta doganale.
<b>IRAP ERRATA APPLICAZIONE ESONERO IRAP C.D. "DECRETO FISCALE"</b>	Termine entro il quale i soggetti che hanno "splatfonato" il limite di cui Comunicazione della Commissione UE 1863 final (€ 800.000) a seguito dell'errata applicazione dell'esonero dal versamento del saldo IRAP 2019 / prima rata acconto IRAP 2020, possono regolarizzare i versamenti senza sanzioni / interessi.

<b>ACCISE AUTOTRASPORTATORI</b>	Presentazione all'Agenzia delle Dogane dell'istanza relativa al quarto trimestre 2021 per il rimborso / compensazione del maggior onere derivante dall'incremento dell'accisa sul gasolio da parte degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t.
<b>CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di dicembre / quarto trimestre 2021, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ad elevata automazione in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato, non documentati da fattura elettronica;</li> <li>• diversi da quelli ad elevata automazione.</li> </ul>
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di dicembre 2021. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.
<b>INPS AGRICOLTURA</b>	Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel quarto trimestre 2021.
<b>IRPEF INVIO SPESE SANITARIE MOD. 730/2022 PRECOMPILATO</b>	Invio telematico, tramite il Sistema Tessera Sanitaria (STS), dei dati delle spese sanitarie sostenute nel secondo semestre 2021, ai fini della predisposizione del mod. 730 / REDDITI 2023 PF precompilato, da parte dei seguenti soggetti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• medici e odontoiatri / farmacie e parafarmacie;</li> <li>• ASL, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale;</li> <li>• strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture autorizzate all'erogazione di servizi sanitari;</li> <li>• psicologi / infermieri e ostetriche / tecnici sanitari radiologia medica / ottici / biologi / soggetti iscritti agli Albi delle professioni sanitarie.</li> </ul> Si rammenta che è stata ampliata la platea dei soggetti obbligati all'invio al Sistema Tessera Sanitaria (STS). In particolare l'invio dei dati in esame è stato esteso ai soggetti iscritti agli elenchi speciali di cui al DM 13.3.2018, tra i quali dietisti, igienisti dentali, fisioterapisti, logopedisti, podologi, ortottisti e assistenti di oftalmologia. Per tali soggetti è previsto l'invio al STS de dati relativi alle spese sanitarie sostenute dall'1.1.2021
<b>CONTRIBUTO ANNUALE REVISORI LEGALI</b>	Versamento del contributo annuale (€ 35) da parte degli iscritti nel Registro dei Revisori legali tramite l'apposito c/c postale, bonifico bancario, ovvero online tramite il Nodo dei Pagamenti SPC (c.d. PagoPA) accessibile dal sito Internet <a href="http://www.revisionelegale.mef.gov.it">www.revisionelegale.mef.gov.it</a> .
<b>IMPOSTA DI BOLLO DICHIARAZIONE 2021</b>	Invio telematico all'Agenzia della Entrate dichiarazione per la liquidazione definitiva dell'imposta di bollo assolta in modo "virtuale" per il 2021 utilizzando l'apposito modello.

<b>IVA DICHIARAZIONE TRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE OSS</b>	Invio telematico della dichiarazione IVA OSS del quarto trimestre 2021 relativa alle vendite a distanza / prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico (OSS).
<b>IVA DICHIARAZIONE MENSILE E LIQUIDAZIONE IOSS</b>	Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di dicembre 2021 relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS).